



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati

Oggetto

Dott. Francesco Terrusi	Presidente
Dott. Paola Vella	Consigliere
Dott. Giuseppe Dongiacomo	Consigliere
Dott. Filippo D'Aquino	Consigliere
Dott. Roberto Amatore	Consigliere - Rel.

Azione di inefficacia
ex art. 44 l. fall.

Ud. 9/10/2025 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 11210/2022 r.g. proposto da:

CREDITO VALTELLINESE S.P.A. (Creval S.p.A.), con sede legale in Sondrio, Piazza Quadrivio n. 8, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Sondrio n. 00043260140, in persona del suo procuratore speciale dott. Giacomo Sciortino, rappresentata e difesa dall'Avv. .

- **ricorrente** -

contro

Fallimento di "Pietro

in persona del curatore avv. Vincenzo Musso, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Parisi del Foro di Palermo ed elettivamente

- **controricorrente** -



avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 267/2022, pubblicata in data 19/02/2022;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/10/2025 dal Consigliere dott. Roberto Amatore;

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha rigettato l'appello proposto da Credito Valtellinese s.p.a. nei confronti del Fallimento della ditta individuale di Pietro Di Cristina avverso la sentenza del Tribunale di Palermo del 22.8.2019.

Con sentenza del 22.8.2019, il Tribunale di Palermo - in accoglimento della domanda proposta dal Fallimento "Pietro Di Cristina" - aveva infatti dichiarato inefficaci, ai sensi dell'art. 44 l. fall., nei confronti della massa dei creditori, i pagamenti eseguiti dalla banca in relazione a svariati titoli cambiari e, per l'effetto, aveva condannato la Credito Valtellinese s.p.a. (nella quale si era fusa per incorporazione il Credito Siciliano s.p.a.), al pagamento in favore della curatela fallimentare della somma di € 18.500,00, oltre interessi al tasso legale dal pagamento di ciascuna cambiale al soddisfo.

La Corte di appello, nel rigettare il gravame così proposto, ha ricordato, osservato e rilevato che: (i) il curatore del fallimento della ditta individuale "Pietro Di Cristina" aveva convenuto in giudizio la Credito Siciliano s.p.a., esponendo che Di Cristina Pietro, dichiarato fallito con sentenza del 3/7 maggio 2007, nel periodo compreso tra settembre 2008 e aprile 2012, aveva pagato alla Edil Macchine s.p.a. la somma complessiva di € 42.247,00, in parte tramite bonifici ed in parte tramite cambiali; (ii) la curatela aveva dunque dedotto, in primo grado, che, ai sensi dell'art. 44 l. fall., erano inefficaci, rispetto ai creditori, tutti gli atti compiuti dal fallito ed i pagamenti da lui effettuati dopo la dichiarazione di fallimento e che, comunque, il pagamento effettuato dalla banca era indebito; (iii) il Credito Siciliano aveva, poi, restituito bonariamente l'importo delle somme bonificate, mentre si era rifiutata di restituire quello delle cambiali; (iv) anche il secondo motivo di gravame era infondato, in quanto il pagamento oggetto di causa, ancorchè



eseguito dal terzo (banca), era da equiparare, ai fini dell'applicazione dell'art. 44 l. fall., al pagamento effettuato dal medesimo fallito, essendosi comunque riflesso sul patrimonio del debitore soggetto alla procedura concorsuale, impoverendolo; (iv) il versamento delle somme necessarie per il pagamento delle cambiali, delle quali non fosse provato il titolo di acquisizione, importava, infatti, che le somme costituivano bene sopravvenuto al fallito durante il fallimento e, pertanto, si consideravano automaticamente acquisite alla massa, ai sensi dell'art. 42, secondo comma, l. fall., con la conseguenza che la banca era tenuta a restituire al fallimento che ne faceva richiesta, senza poter dedurre l'ammontare dei pagamenti che essa, su ordine (inefficace) del fallito, aveva eseguito in favore di terzi.

2. La sentenza, pubblicata il 19/02/2022, è stata impugnata da CREDITO VALTELLINESE S.P.A. (Creval S.p.A.) con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui il Fallimento di "Pietro Di Cristina" ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed unico motivo la banca ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione "degli artt. 42, 44 l.f. e 2033 c.c. omesso esame circa un fatto decisivo. art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c.", sul profilo della legittimazione passiva all'azione dichiarativa dell'inefficacia dei pagamenti eseguiti dal fallito, successivamente alla sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 44 l. fall. e all'azione di ripetizione dell'indebitato ex art. 2033 c.c. Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe erronea laddove aveva ritenuto che "il pagamento in questione (id est: delle cambiali in argomento), ancorché eseguito dal terzo (banca), è da equiparare, ai fini dell'applicazione dell'art. 44 l.f., al pagamento effettuato dal medesimo fallito essendosi comunque riflesso sul patrimonio del debitore soggetto alla procedura concorsuale" (pagg. 5-6 della sentenza impugnata).

1.1 Sempre secondo la ricorrente, risultava incontestato che l'impresa fallita avesse provveduto al pagamento delle cambiali domiciliate presso l'Agenzia di Partinico della Banca, versando, di volta in volta e brevi manu, il contante necessario, contante che, dunque, non era transitato da alcun conto riferibile



al fallito. In altri termini, il pagamento delle cambiali in argomento sarebbe stato eseguito dal terzo (il Credito Siciliano in funzione di Banca domiciliataria) con mezzi posti a sua disposizione dal fallito. La suddetta circostanza avrebbe evidenziato che il predetto pagamento era riconducibile al fallito stesso, perché effettuato con suo denaro, con la conseguenza che - diversamente da quanto erroneamente affermato nella sentenza impugnata - l'odierna resistente avrebbe dovuto esperire l'azione di inefficacia ex art. 44 l. fall. contro il creditore soddisfatto, ossia l'*accipiens*, e non anche contro il soggetto in ipotesi deputato dal medesimo fallito alla sua esecuzione.

2. Il ricorso è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte di legittimità è ferma nel ritenere che i pagamenti avvenuti dopo il fallimento e riconducibili, anche indirettamente, al fallito, perché effettuati con suo denaro, su suo incarico ovvero in suo luogo, sono inefficaci, ai sensi dell'art. 44 l.fall., e le conseguenti domande di accertamento della loro inefficacia e di restituzione delle somme indebitamente versate in violazione della "par condicio creditorum" vanno proposte nei confronti dell'"accipiens", che è l'unico legittimato passivo, essendo l'effettivo beneficiario dell'atto solutorio, e non, invece, contro il soggetto eventualmente deputato dal medesimo fallito alla sua esecuzione (Sez. 3, Sentenza n. 7477 del 20/03/2020; v. anche: Sez. 1, Sentenza n. 334 del 16/01/1991; Sez. 3, Sentenza n. 18222 del 03/07/2008).

3. La sentenza impugnata non si è attenuta al principio di diritto qui ora ricordato e riaffermato e va dunque cassata, con rinvio alla Corte di appello competente per un nuovo esame. Il giudice del rinvio si uniformerà al detto principio e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Palermo che, in diversa composizione, deciderà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9.10.2025

Il Presidente
Francesco Terrusi

